



COMUNE DI ALBI

(Provincia di Catanzaro)

Via Serra n. 1 - 88055 Albi - Tel. 0961 - 923303

pec.: protocollo.albi@asmepec.it

COPIA

Delibera n. 03 - 11 febbraio 2025

OGGETTO:	Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 Dicembre 2019 n. 160) – Conferma.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 17:39, presso la sala consiliare del Comune, si è riunito, in prima convocazione e in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento. All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti all'appello nominale, come di seguito riportato, i signori:

	Nome e cognome	Carica ricoperta	Presente	Assente
01	SALVATORE DARDANO	SINDACO	X	
02	TOMMASO DURANTE	VICE-SINDACO	X	
03	MARIA NANIA	CONSIGLIERE	X	
04	TOMMASO FOLINO	CONSIGLIERE	X	
05	SAVERIO CARDAMONE	CONSIGLIERE	X	
06	LUIGI FRATTO	CONSIGLIERE	X	
07	NICOLA SPAGNOLO	CONSIGLIERE	X	
08	LUCIA ESPOSITO TARANTINO	CONSIGLIERE	X	
09	DENISE PRIOLO	CONSIGLIERE	X	
10	ALESSANDRO ANGOTTI	CONSIGLIERE	X	
11	PASQUALE GIGLIOTTI	CONSIGLIERE		X

Presiede la seduta il Sindaco, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Partecipa il Segretario dell'Ente, dott. Pierpaolo Valenti Gigliotti, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n. 03 dell'ordine del giorno.

Illustra la proposta il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria avente ad oggetto: **“Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 Dicembre 2019 n. 160) – Conferma.”** allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO il suddetto atto meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto: **“Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 Dicembre 2019 n. 160) – Conferma.”**, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”*;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dunque efficace dal momento della sua adozione.



COMUNE DI ALBI

(Provincia di Catanzaro)

Via Serra n. 1 - 88055 Albi - Tel. 0961 - 923303

pec.: protocollo.albi@asmepec.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 Dicembre 2019 n. 160) – Conferma.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

VISTO il comma 743 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, il quale dispone che dispone che *“Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento”*;

VISTO l'articolo 5-decies del decreto legge 146 del 21 ottobre 2021 recante modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 160/2019 così come segue *“All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare»*”;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n.160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

VISTI:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il comma 5-sexiesdecies, dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 228/2021 che sancisce che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”*;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

RILEVATO che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

ANALIZZATI il redigendo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quali emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune

rapportate all'esigenza di garantire l'equilibrio di bilancio di approvare le aliquote IMU per l'anno 2025, confermando le aliquote approvate per l'anno 2024;

DATO ATTO che Questo Ente, per l'anno di imposta 2023, con deliberazione del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 26 luglio 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

- Aliquota di base: 0,76%;
- Aliquota aree edificabili: 0,76%;
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9): 0,4%;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 1%;
- Fabbricati produttivi (Cat. D) fatta eccezione per le Cat. D2, D5, D8: 10,60%;
- Detrazione per abitazione principale: € 200,00;
- Beni merce: esenti.

DATO ATTO, altresì, che, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 10 gennaio 2024, le predette aliquote sono state confermate anche per l'esercizio 2024;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

PROPONE

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di confermare**, per l'anno di imposta 2025, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:
 - Aliquota di base: 0,76%;
 - Aliquota aree edificabili: 0,76%;
 - Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9): 0,4%;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 1%;
 - Fabbricati produttivi (Cat. D) fatta eccezione per le Cat. D2, D5, D8: 10,60%;
 - Detrazione per abitazione principale: € 200,00;
 - Beni merce: esenti.
2. **di trasmettere** telematicamente la conseguente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
3. **di dichiarare** il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Albi, 5 febbraio 2025.

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria

f.to Rag. Salvatore Dardano



COMUNE DI ALBI
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 Dicembre 2019 n. 160) – Conferma.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Albi, 05/02/2025

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Rag. Salvatore Dardano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

☒ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile

Albi, 05/02/2025

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Salvatore Dardano

OGGETTO	Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 Dicembre 2019 n. 160) – Conferma.
----------------	---

- il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

f.to Rag. Salvatore Dardano

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Pierpaolo Valenti Gigliotti

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile

f.to Rag. Salvatore Dardano

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Pierpaolo Valenti Gigliotti